

D.g.r. 29 dicembre 2021 - n. XI/5802
Misura ripresa - Approvazione dei criteri applicativi della misura e della relativa garanzia ex l.r. 19 maggio 2021, n. 6

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 6 «Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché modifiche alle leggi regionali 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) e 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie), che all'art. 4 «Garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità, connesso alla crisi sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale», rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

- la Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia fino a un massimo di € 3.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa, gestita in qualità di intermediario finanziario da Finlombarda s.p.a., a sostegno del fabbisogno di liquidità, derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale;
- la Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea»;
- per l'attivazione della garanzia regionale di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2021 è accantonata la somma di € 3.000.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura è pari a € 33.000.000,00 di cui € 30.000.000,00 di risorse proprie di Finlombarda S.p.A., per la concessione dei Finanziamenti e € 3.000.000,00 di risorse regionali accantonate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023, per la concessione delle garanzie;

Vista la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista la legge regionale n. 33/2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, nella parte in cui prevede alla Missione 14 individua tra gli obiettivi regionali l'accesso al credito da parte delle imprese lombarde nonché gli obiettivi legati alla tutela della salute di cui alla Missione 13;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 art. 4, ed in particolare il comma 6 che dispone che «gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-»;

Considerato di dare attuazione a quanto previsto dalla richiamata l.r. 6/2021, che ha sancito la necessità di sostenere il fabbisogno di liquidità, derivante dal permanere dell'emergenza sa-

nitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675 «Approvazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014» che:

- approva la «Metodologia Standard di Valutazione del rischio» in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 11/2014;
- stabilisce che la «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» sia adottata su tutte le nuove agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2014 che prevedano contributi in conto capitale a rimborso e che necessitino, ai fini della concessione del finanziamento, di una valutazione economico/finanziaria;
- stabilisce che la «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» non si applica alle misure che prevedano il ricorso a risorse di Finlombarda in abbinamento alle risorse regionali, in quanto la valutazione di merito creditizio e la conseguente definizione del quadro cauzionale per queste ultime saranno determinate in maniera unitaria per le risorse regionali e le risorse di Finlombarda secondo le modalità normalmente previste per gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia;

Visto l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1010, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti RCC in data 11 gennaio 2019 n. 12382, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura Ripresa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- di affidare tutti i compiti di responsabile del procedimento a Finlombarda s.p.a., che provvederà con propria determinazione ad approvare l'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato della gestione della misura Ripresa è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse;
- definire l'Avviso attuativo nel rispetto di quanto stabilito dai criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- compiere tutte le attività inerenti la concessione della garanzia;
- comunicare immediatamente ai referenti regionali eventuali criticità;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Est), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Considerato che:

- il finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto;
- la garanzia regionale è concessa sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- la garanzia regionale non è concessa ai settori esclusi di cui all'art. del Reg. UE 1407/2013;
- la garanzia regionale non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o sod-

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 05 gennaio 2022

disfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407 / 2013 art. 4 comma 6);

- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'Esl di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13 ovvero secondo il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato;

Dato atto che i beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/ 2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento è tenuta a mettere in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura RipreSA sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato Reg (UE) 1407/13, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore della misura garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione della l.r. 6/2021, i criteri della misura RipreSA e lo schema di accordo di garanzia tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per disciplinare la concessione ed il funzionamento della garanzia;

Visti:

- l'Allegato A «Fondo RipreSA: criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Schema di accordo di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura RipreSA» ex l.r. 6/2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di:

- demandare, in qualità di responsabile del procedimento, a successivo provvedimento di Finlombarda s.p.a. l'approvazione dell' Avviso, sulla base dei Criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B del presente provvedimento il Direttore Centrale protempore della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;
- demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Welfare il monitoraggio sull'attuazione della misura di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

Dato atto che:

- le modalità per l'attuazione e la gestione della garanzia, che non comporta oneri di gestione sul bilancio regionale, sono definite all'interno dello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sarà pertanto necessario procedere con la definizione di un apposito incarico;
- la garanzia di Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avrà validità fino al 31 dicembre 2040 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento sia in fase di concessione che di rendicontazione;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sul e procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Fondo RipreSA: criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato B «Schema di accordo di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura RipreSA» ex l.r. 6/2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prevedere che la copertura finanziaria della misura RipreSA è pari a € 33.000.000,00 di cui € 30.000.000,00 di risorse proprie di Finlombarda s.p.a., per la concessione dei Finanziamenti e € 3.000.000,00 di risorse regionali accantonate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023, per la concessione delle garanzie;

4. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura secondo i criteri di cui all'Allegato A;

5. di affidare tutti i compiti di responsabile del procedimento a Finlombarda s.p.a., che provvederà, tra l'altro, con propria determinazione ad approvare l'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di prevedere che la concessione della garanzia regionale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «De minimis»), 4 (calcolo dell'Esl), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

7. di stabilire che Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto incaricato delle attività di gestione della misura è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse e conseguentemente a tutela della garanzia regionale;
- definire l'Avviso attuativo per le imprese nel rispetto di quanto stabilito dai criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- comunicare immediatamente ai referenti regionali eventuali criticità;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- compiere tutte le attività inerenti la concessione della garanzia;
- garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- mettere in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura RipreSA sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4;

8. di autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Centrale protempore della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;

9. di dare atto che:

- le modalità per l'attuazione e la gestione della misura, che non comporta oneri di gestione sul bilancio regionale, sono definite all'interno dello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sarà pertanto necessario procedere con la definizione di un apposito incarico;
- la garanzia rilasciata da Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2040 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento sia in fase di concessione che di rendicontazione;
- di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it;

10. di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Titolo	Fondo RipreSA: CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Finalità	La misura è finalizzata a sostenere finanziariamente il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) colpito dalla crisi sanitaria legata al COVID-19 e dalla conseguente riduzione di incassi da rette, mediante l'erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine assistiti da garanzia ipotecaria e dalla garanzia regionale (Finanziamenti), rivolti ai soggetti privati non-profit gestori di RSA accreditate con il Sistema Sanitario Regionale lombardo.
R.A. PRS XI Lgs.	TBD
Soggetti beneficiari dell'agevolazione	Soggetti gestori di almeno una RSA accreditata con il SSR e operante in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti, così come dettagliati nell'Avviso attuativo: a) risultino regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio competente; b) siano in possesso di una delle seguenti nature giuridiche di diritto privato: - Fondazione; - Associazione; - Cooperativa sociale; - Consorzio di cooperative sociali; - Ente religioso civilmente riconosciuto ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222 e ssmmii; - Ente morale.

Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 33.000.000,00 di cui: - € 30.000.000,00 di risorse proprie di Finlombarda S.p.A., per la concessione dei Finanziamenti; - € 3.000.000,00 a valere sulle risorse regionali accantonate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023, per la concessione delle garanzie.
Fonte di finanziamento	€ 30.000.000,00 a valere sul bilancio di Finlombarda S.p.A. La copertura finanziaria della garanzia regionale è assicurata con l'accantonamento di euro € 3.000.000,00 sul capitolo 11.03.11.545 "Prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative" che presenta adeguata disponibilità.

Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste in un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine assistito da garanzia regionale a copertura del 80% delle perdite di ciascun finanziamento. Il Finanziamento ha una durata massima di 15 anni, compreso preammortamento fino a 24 mesi. Il Finanziamento è concesso nel limite minimo di € 100.000,00 e massimo di € 1.000.000,00 e comunque nel limite massimo del 10% del fatturato del beneficiario relativo alla media degli ultimi due esercizi. L'importo coperto dalla garanzia regionale non potrà in nessun caso eccedere i massimali previsti dal Regolamento <i>de minimis</i> n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, art. 4 comma 6 lettera b). Il Finanziamento sarà erogato in unica soluzione o a tranche. La garanzia regionale è concessa secondo le modalità previste nello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B della presente Deliberazione.
--	--

Regime di aiuto	Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto. La garanzia regionale è concessa sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo). La concessione del beneficio non potrà, in ogni caso, comportare il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013. Qualora il beneficio richiesto comporti il superamento dei suddetti limiti, lo stesso potrà essere proporzionalmente rideterminato ai fini della concessione. L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 purché tale cumulo non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili e, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento "de minimis". Gli aiuti de minimis concessi sotto forma di garanzia sono consentiti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6)". L'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13, ovvero secondo il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato.
------------------------	---

Interventi ammissibili	Il Finanziamento è destinato alla copertura del fabbisogno di liquidità di RSA accreditate con il SSR e operanti in Lombardia, così come desumibile dalla documentazione presentata in domanda.
Tipologia della procedura	Per la concessione delle agevolazioni si prevede la pubblicazione di un avviso (l'Avviso) attuativo dei presenti criteri da parte di Finlombarda S.p.A., entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. La concessione sarà a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili sia per la concessione dei Finanziamenti che per la concessione della garanzia.

Istruttoria e valutazione	Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa. L'istruttoria delle istanze presentate verrà effettuata da Finlombarda S.p.A. in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore della misura. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso di successiva emanazione. L'istruttoria di merito sarà effettuata sulla base della valutazione del merito creditizio e del quadro cauzionale, con particolare riferimento alla valutazione dell'immobile/i a garanzia del Finanziamento. Il termine di conclusione del procedimento, stante la complessità della misura, sarà di massimo 120 giorni a decorrere dalla presentazione delle domande, salvo sospensioni dei termini per richieste di integrazioni. Saranno pubblicati periodicamente gli elenchi dei soggetti ammessi a finanziamento.
----------------------------------	--

Soggetto Gestore	Il soggetto gestore della misura è Finlombarda S.p.A. che, in qualità di responsabile del procedimento, è tenuta a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse e conseguentemente a tutela della garanzia regionale; - definire l'Avviso nel rispetto di quanto stabilito dai criteri di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - comunicare immediatamente ai referenti regionali eventuali criticità; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013; - garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.; - mettere in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché la misura sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il Finanziamento è erogato ai beneficiari da Finlombarda S.p.A., previa sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e secondo quanto da esso previsto e della costituzione della garanzia ipotecaria.

ALLEGATO B**SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA****TRA**

- (1) **Regione Lombardia (“Regione Lombardia” o il “Garante”)**

e

- (2) **Finlombarda S.p.A.**, intermediario finanziario ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), di proprietà della Regione Lombardia, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Torquato Taramelli, 12 Milano (Italia), capitale sociale pari ad Euro 212.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 829530, partita IVA 01445100157 (“**Finlombarda**”).

1. PREMESSO CHE

- 1.1. Regione Lombardia e Finlombarda intendono attuare un’iniziativa denominata “Fondo RipreSA” (di qui in poi anche l’Iniziativa) volta a sostenere finanziariamente il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) colpito dalla crisi sanitaria legata al COVID-19 e dalla conseguente riduzione di incassi da rette, mediante l’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine assistiti da garanzia ipotecaria e dalla garanzia regionale (Finanziamenti), rivolti ai soggetti privati non-profit gestori di RSA accreditate con il Sistema Sanitario Regionale lombardo.
- 1.2. l’art. 4 della legge regionale n.6 *“Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d’urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché modifiche alle leggi regionali 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) e 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)”* del 19 maggio 2021 prevede che:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia fino a un massimo di euro 3.000.000,00 nell’ambito dell’iniziativa, gestita in qualità di intermediario finanziario da Finlombarda S.p.A., a sostegno del fabbisogno di liquidità, derivante dal permanere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale.
 2. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
 3. Per l’attivazione della garanzia regionale di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2021 è accantonata la somma di euro 3.000.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
- 1.3. la DGR n. XI/812 del 19 novembre 2018 ha approvato lo “Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell’articolo standard: «Patto di riservatezza e trattamento dei

dati personali della Giunta regionale» delle convenzioni con enti del SiReg - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018»;

- 1.4. l'art. 1 della legge regionale 30/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 della l.r. 14/2010, ha istituito il Sistema Regionale (di seguito, per brevità, "SIREG") e negli allegati A1 ed A2 della medesima legge ha definito i soggetti che lo costituiscono, tra i quali Finlombarda e ha deliberato che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate a Regione Lombardia sono svolti, di norma, tramite gli enti del SIREG, sulla base delle competenze attribuite;
- 1.5. in data 9 gennaio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda (di seguito per brevità "Convenzione");
- 1.6. Finlombarda in qualità di responsabile del procedimento, tra l'altro, pubblicherà un Avviso per la presentazione delle Domande di partecipazione all'Iniziativa conformemente a quanto previsto dall'Allegato A alla presente Deliberazione.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1. DEFINIZIONI

Nel presente accordo, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- **"Accordo"** indica il presente accordo, come di volta in volta modificato, novato o integrato, ivi inclusi i relativi allegati.
- **"Ammontare Massimo Escutibile"** indica il valore massimo complessivo che Regione Lombardia potrà essere tenuta a corrispondere ai sensi della Garanzia, ed ammonta ad euro 3.000.000,00.
- **"Avviso"** indica l'avviso pubblico che sarà pubblicato da Finlombarda per la presentazione delle Domande di partecipazione all'Iniziativa.
- **"Beneficiario Finale"** indica il soggetto beneficiario di un Finanziamento Garantito.
- **"Commissione"** indica la Commissione della Comunità Europea.
- **"Comunicazione di Aggiustamento"** indica la comunicazione scritta avente ad oggetto l'aggiustamento dell'importo deliberato e comunicato all'interno di una Comunicazione di Inclusione a seguito dell'assunzione da parte di Finlombarda di un atto di riduzione e/o rideterminazione del Finanziamento, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia ai sensi del presente Accordo e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 8 del presente Accordo (*Modello della Comunicazione di Aggiustamento*).
- **"Comunicazione di Esclusione"** indica la comunicazione scritta avente ad oggetto l'esclusione di un Finanziamento dal Portafoglio, inviata tramite PEC da parte di Regione Lombardia all'Indirizzo di Finlombarda ai sensi del presente Accordo e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 3 del presente Accordo (*Modello della Comunicazione di Esclusione*).
- **"Comunicazione di Inclusione"** indica la comunicazione scritta riguardante l'inclusione di un Finanziamento nel Portafoglio, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 1 del presente Accordo.
- **"Comunicazione di Recupero Perdite"** indica la comunicazione scritta, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella

forma) di cui all'Allegato 5 (*Modello della Comunicazione di Recupero Perdite*) del presente Accordo, in relazione eventuali Recupero Perdite realizzati da Finlombarda in relazione ad una Perdita escussa.

- **"Conto di Finlombarda"** indica il conto corrente bancario che Finlombarda comunicherà a Regione Lombardia.
- **"Conto di Regione Lombardia"** indica il conto corrente bancario che Regione Lombardia comunicherà a Finlombarda.
- **"Contratto di Finanziamento"** indica il contratto sottoscritto da Finlombarda con il Beneficiario Finale ai fini dell'erogazione del Finanziamento.
- **"Convenzione Quadro"** indica la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e sue eventuali rinnovi e/o modifiche.
- **"Data di Aggiustamento"** indica la data dell'atto di riduzione e/o rideterminazione di un Finanziamento adottato da Finlombarda in conformità a quanto previsto all'Articolo 6 (*Aggiustamento del Volume Effettivo del Portafoglio*).
- **"Data di Scadenza Finale"** ha il significato di cui all'Articolo 12 (*Termine*).
- **"Domanda"** indica la domanda di Finanziamento presentata a valere sull'Avviso.
- **"Finanziamento"**: indica qualsiasi finanziamento a medio-lungo termine assistito da garanzia ipotecaria e da garanzia regionale concesso da Finlombarda in favore di un Beneficiario Finale a valere sull'Avviso;
- **"Finanziamento Escluso"** ha il significato di cui all'Articolo 5.2 (ii) (*Procedimento di Esclusione*).
- **"Finanziamento Garantito"** indica il Finanziamento che è stato incluso nel Portafoglio in conformità con i termini del presente Accordo e che non è stato successivamente escluso dal Portafoglio.
- **"Finanziamento Non Ammissibile"** indica, in qualsiasi momento, un Finanziamento concesso che non soddisfa i Requisiti di Ammissibilità o qualsiasi altro impegno, requisito o richiesta previsto ai sensi del presente Accordo o dell'Avviso.
- **"Garanzia"** indica la garanzia rilasciata da Regione Lombardia in favore di Finlombarda e nell'interesse dei Beneficiari Finali in conformità con i termini del presente Accordo.
- **"GDPR"** indica il Regolamento UE 2016/679.
- **"Importo Garantito"** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito la quota di Finanziamento assistita dalla Garanzia secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Garantito} = \text{Finanziamento Garantito} \times \text{Tasso Garanzia.}$$

Per Finanziamenti assistiti da Garanzia, il Tasso Garanzia è pari all'80%.

- **"Inadempimento"** indica, con riferimento ad un Finanziamento, che un Beneficiario Finale non ha adempiuto agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento e non ha rimediato a tale inadempimento per almeno 60 giorni naturali e consecutivi, oppure che Finlombarda, agendo ragionevolmente ed in conformità alle proprie procedure interne, ritiene improbabile che il Beneficiario Finale adempia ai propri obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento (senza ricorso da parte di Finlombarda ad azioni quali l'escussione delle garanzie).
- **"Indirizzo di Finlombarda"** indica l'indirizzo PEC di Finlombarda specificato all'Articolo 14 (*Comunicazioni*).

- **“Indirizzo di Regione Lombardia”** indica l'indirizzo PEC di Regione Lombardia specificato all'Articolo 14 (*Comunicazioni*).
- **“Iniziativa”** indica l'iniziativa “Fondo RipreSA” attivata da Regione Lombardia e Finlombarda, regolata dall'Avviso e di cui la Garanzia costituisce una componente.
- **“Parte”** indica una parte del presente Accordo.
- **“Perdita”** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito, ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e di mora, dovuto e non riscosso in seguito al verificarsi di un Inadempimento o della risoluzione del Finanziamento.
- **“Periodo di Inclusione”** indica il periodo di 24 mesi, decorrente dalla data di apertura dello sportello di cui all'Avviso, nel quale Finlombarda potrà includere Finanziamenti all'interno del Portafoglio.
- **“Portafoglio”** indica il portafoglio composto da tutti i Finanziamenti che beneficiano della Garanzia.
- **“Recupero Perdita”** indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle spese per recupero crediti e dei costi di pignoramento (ove esistenti), recuperato o ricevuto da Finlombarda in relazione ad un Finanziamento Garantito escusso.
- **“Regolamento de minimis”** indica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- **“Relazione Trimestrale”** indica la relazione trimestrale che dovrà essere trasmessa da Finlombarda tramite PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia nelle modalità previste all'Articolo 10 (*Obblighi di Informazione*) nella forma di cui all'Allegato 2 (*Modello di Relazione Trimestrale*).
- **“Requisiti di Ammissibilità”** indica i requisiti di ammissibilità indicati all'Articolo 4 (*Requisiti di Ammissibilità*).
- **“Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale”** ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (*Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale e Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento*).
- **“Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento”** ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (*Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale e Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento*).
- **“Richiesta di Escussione”** indica la richiesta di escussione e di pagamento ai sensi della Garanzia inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia in conformità con i termini di cui al presente Accordo, redatta secondo il modello della Richiesta di Escussione di cui all'Allegato 4.
- **“Soggetto Richiedente”** indica il soggetto che presenta una Domanda.
- **“Tasso Garanzia”** indica la percentuale di ciascuna Perdita coperta dalla Garanzia, pari all'80% dell'ammontare di ogni Perdita, salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Aggiustamento del volume effettivo del Portafoglio*) e quanto di seguito. Per Finanziamenti assistiti da una Garanzia prestata ai sensi del Regolamento de minimis, l'Importo Garantito non potrà in nessun caso eccedere il valore di 1.000.000 euro.
- **“Termine del Periodo di Inclusione”** indica l'ultimo giorno del Periodo di Inclusione (incluso).
- **“Trimestre”** indica, con riferimento a ciascun anno, ogni periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre o dal 1 ottobre al 31 dicembre.

- **“Volume Effettivo del Portafoglio”** indica, di volta in volta e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Aggiustamento del Volume Effettivo del Portafoglio*), l'importo complessivo dei Finanziamenti Garantiti, fermo restando che, a fini di chiarezza: il Volume Effettivo del Portafoglio non potrà eccedere, in alcuna circostanza, il Volume Massimo del Portafoglio; qualora gli importi ancora dovuti ai sensi dei Finanziamenti siano rimborsati, anche anticipatamente, ovvero si sia verificato un inadempimento rispetto ad un'obbligazione di pagamento derivante da un Finanziamento, il Volume Effettivo del Portafoglio non sarà ridotto; e qualora un Finanziamento venga escluso dal Portafoglio ai sensi dell'Articolo 5.2 (*Procedimento di Esclusione*), a decorrere dalla data della relativa esclusione, tale Finanziamento non rileverà ai fini del calcolo del Volume Effettivo del Portafoglio.
- **“Volume Massimo del Portafoglio”** indica euro 30.000.000,00.

3. GARANZIA

3.1. Caratteristiche della Garanzia

- (i) Con il presente Accordo Regione Lombardia rilascia una garanzia personale, incondizionata e irrevocabile a favore di Finlombarda e nell'interesse dei Beneficiari Finali.
- (ii) Subordinatamente ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, la Garanzia garantisce ciascuno dei Finanziamenti inclusi nel Portafoglio:
 - i. a copertura delle Perdite;
 - ii. per una percentuale pari al Tasso Garanzia;
 - iii. nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento; e
 - iv. nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (iii) La Garanzia è concessa da Regione Lombardia al Beneficiario Finale a titolo gratuito.

3.2. Adempimenti relativi alla concessione della Garanzia

Finlombarda, in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore dell'Iniziativa metterà in atto tutte le attività istruttorie necessarie affinché l'Iniziativa sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento de minimis, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4 e provvederà ad adempiere agli obblighi concernenti alla concessione della Garanzia, ivi inclusi gli adempimenti di trasmissione al Registro Nazionale Aiuti delle informazioni e dei dati previsti.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

4.1. Requisiti di Ammissibilità

Il Portafoglio includerà solo i Finanziamenti che soddisfino i requisiti di seguito indicati e, in ogni caso, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'Avviso (i **“Requisiti di Ammissibilità”**):

- i. i Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale;
- ii. i Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento.

4.2. Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale e Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento

Ai fini del presente Accordo:

- (i) **“Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale”** indica che il Beneficiario Finale del Finanziamento, in possesso dei seguenti requisiti, così come dettagliati nell'Avviso attuativo:

- i. essere gestore di almeno una RSA accreditata con il Sistema Sanitario Regionale lombardo e operante in Lombardia;
 - ii. essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio competente;
 - iii. essere in possesso di una delle seguenti nature giuridiche di diritto privato:
 - Fondazione;
 - Associazione;
 - Cooperativa sociale;
 - Consorzio di cooperative sociali;
 - Ente religioso civilmente riconosciuto ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222 e ssmii;
 - Ente morale.
- (ii) **"Requisiti di Ammissibilità del Finanziamento"** significa che il Finanziamento, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso pubblicato, è ammissibile se:
- i. il Contratto sia sottoscritto, e il relativo Finanziamento sia incluso nel Portafoglio, entro il Termine del Periodo di Inclusione;
 - ii. riguardi i Beneficiari Finali che soddisfano ciascuno dei Requisiti di Ammissibilità del Beneficiario Finale;
 - iii. abbia un importo in linea capitale compreso tra 100.000 euro e 1.000.000 euro, e comunque nel limite massimo del 10% del fatturato del Beneficiario Finale, relativo alla media degli ultimi due esercizi;
 - iv. abbia una scadenza non superiore a 15 anni.

5. PROCEDIMENTO DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DAL PORTAFOGLIO

5.1. Procedimento di Inclusione

- (i) In virtù del presente Accordo, qualsiasi Finanziamento che soddisfi i Requisiti di Ammissibilità e le altre disposizioni del presente Accordo è automaticamente garantito ed incluso nel Portafoglio, fatto salvo il caso in cui tale Finanziamento sia escluso dal Portafoglio ai sensi dell'Articolo 5.2 (*Procedimento di Esclusione*). A scopo di chiarezza, si precisa che i Finanziamenti inclusi nel Portafoglio saranno considerati come garantiti dalla Garanzia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
- (ii) Finlombarda dovrà inviare all'Indirizzo di Regione Lombardia una PEC contenente una Comunicazione di Inclusione entro tre mesi dalla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento.
- (iii) Finlombarda non potrà includere nel Portafoglio Finanziamenti per i quali il Volume Effettivo del Portafoglio ecceda il Volume Massimo del Portafoglio.

5.2. Procedimento di Esclusione

- (i) Regione Lombardia potrà verificare in qualsiasi momento che un Finanziamento soddisfi i Requisiti di Ammissibilità e che l'inclusione nel Portafoglio del relativo Finanziamento sia conforme ai termini del presente Accordo e dell'Avviso.

- (ii) Qualora un Finanziamento incluso nel Portafoglio sia un Finanziamento Non Ammissibile, Regione Lombardia potrà, in ogni momento, non appena ne venga a conoscenza, darne comunicazione a Finlombarda inviando una PEC all'Indirizzo di Finlombarda contenente una Comunicazione di Esclusione che identifichi il Finanziamento Non Ammissibile, e, in conseguenza, tale Finanziamento sarà escluso dal Portafoglio (tale Finanziamento sarà denominato "**Finanziamento Escluso**") a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e il Volume Effettivo del Portafoglio sarà ridotto *pro tanto*.

6. AGGIUSTAMENTO DEL VOLUME EFFETTIVO DEL PORTAFOGLIO

- (i) Con riferimento a ciascun Finanziamento che benefici della Garanzia, se l'importo deliberato e comunicato all'interno di una Comunicazione di Inclusione viene ridotto e/o rideterminato con proprio atto da parte di Finlombarda, il Volume Effettivo del Portafoglio sarà aggiustato (tenendo conto del Tasso Garanzia applicabile al relativo Finanziamento) con efficacia a partire dalla Data di Aggiustamento.
- (ii) Finlombarda dovrà dare comunicazione a Regione Lombardia tramite l'invio di una PEC contenente una Comunicazione di Aggiustamento all'indirizzo di Regione Lombardia entro tre mesi dalla Data di Aggiustamento.
- (iii) In tal caso l'Importo Garantito sarà ridotto proporzionalmente e la Garanzia non coprirà eventuali Perdite eccedenti l'Importo Garantito di ciascun Finanziamento, come eventualmente ridotto e/o rideterminato.

7. RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

7.1. Forma

- (i) Al verificarsi di un Inadempimento, Finlombarda avvierà le procedure di recupero del credito mediante l'invio di una diffida ad adempiere. Trascorsi 30 giorni dalla data di diffida ad adempiere senza che sia intervenuto il pagamento, Finlombarda dovrà risolvere il Contratto di Finanziamento e inviare, in via prioritaria rispetto ad ogni altra garanzia assunta, la Richiesta di Escussione a Regione Lombardia.
- (ii) Le Richieste di Escussione dovranno:
 - i. essere redatte secondo (o sostanzialmente redatte secondo) il modello di cui all'Allegato 3 del presente Accordo (*Modello della Richiesta di Escussione*);
 - ii. essere inviate non oltre la Data di Scadenza Finale;
 - iii. avere ad oggetto uno o più Finanziamento/i che beneficino della Garanzia, rispetto ai quali si sia verificato un Inadempimento;
 - iv. avere ad oggetto un ammontare calcolato prendendo in considerazione (A) i Recuperi Perdite (se esistenti); (B) l'Ammontare Massimo Escutibile e (C) il Tasso Garanzia;
 - v. dichiarare (A) l'importo richiesto, e (B) l'ammontare complessivo degli importi già corrisposti da Regione Lombardia ai sensi della Garanzia fino alla data della relativa Richiesta di Escussione (incluso l'importo richiesto);
 - vi. essere inviate a Regione Lombardia tramite PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia;

- (iii) Regione Lombardia potrà, a propria discrezione, richiedere in qualsiasi momento informazioni concernenti la Richiesta di Escussione. Finlombarda si impegna a fornire prontamente a Regione Lombardia ogni ulteriore informazione richiesta.

7.2. **Pagamento**

- (i) Subordinatamente alla ricezione di una Richiesta di Escussione, Regione Lombardia verificherà che gli importi richiesti:
 - i. siano riferiti a Finanziamenti Garantiti,
 - ii. rispettino il limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento e
 - iii. rispettino il limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (ii) Regione Lombardia corrisponderà l'importo dovuto ai sensi della Garanzia relativo a ciascuna Richiesta di Escussione entro 180 giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione.
- (iii) I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con riferimento a Finanziamenti Garantiti nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento, e nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (iv) Tutti i pagamenti da parte di Regione Lombardia in favore di Finlombarda ai sensi del presente Accordo saranno accreditati sul Conto di Finlombarda.

8. **SURROGA DI REGIONE LOMBARDIA E RECUPERO DELLE PERDITE**

8.1. **Surroga di Regione Lombardia**

Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia eserciterà la rivalsa nei confronti del Beneficiario Finale per l'importo escusso, attivando le più idonee procedure di recupero in via amministrativa.

8.2. **Recupero Perdite**

- (i) Resta inteso che, qualora successivamente all'escussione della Garanzia, Finlombarda dovesse recuperare qualunque importo relativo a Perdite connesse ad un Finanziamento escusso, Regione Lombardia avrà diritto di ricevere una percentuale pari al Tasso Garanzia di ogni eventuale Recupero Perdita realizzato da Finlombarda.
- (ii) Finlombarda invierà una PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia contenente una Comunicazione di recupero Perdite e pagherà ciascuno di tali importi a Regione Lombardia sul Conto di Regione Lombardia entro 45 giorni dalla data del Recupero Perdite;
- (iii) Regione Lombardia non avrà diritto di ricevere quote di Recupero Perdite in eccesso rispetto agli importi pagati da Regione Lombardia ai sensi della Garanzia rispetto alle Perdite.

9. **ONERI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo non comporta oneri a carico di Regione Lombardia.

10. **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

Finlombarda dovrà fornire prontamente a Regione Lombardia ogni informazione che Regione Lombardia possa ragionevolmente richiedere al fine di verificare la conformità con il presente Accordo, con l'Avviso e con le leggi ed i regolamenti applicabili e/o ogni altro requisito imposto dalla

Commissione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni relative alla conformità ai Requisiti di Ammissibilità.

11. IMPEGNI GENERALI

11.1. Relazione Trimestrale

A partire dalla Data di sottoscrizione del presente Accordo fino alla scadenza dello stesso, sarà a cura di Finlombarda l'elaborazione e trasmissione di una Relazione Trimestrale entro il primo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre) di riferimento, redatta secondo il modello di Relazione Trimestrale di cui all'Allegato 2.

11.2. Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale

Finlombarda si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua Finlombarda, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, Finlombarda, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. XI/812 del 19/11/2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di Finlombarda, decorso il quale la stessa Finlombarda potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

Qualora Finlombarda ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro

responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

12. TERMINE

Il presente Accordo diverrà efficace alla data di sottoscrizione e terminerà alla data antecedente tra (la **"Data di Scadenza Finale"**):

- (i) il 31 dicembre 2040;
- (ii) la data (se prevista) in cui Regione Lombardia non sia più tenuta ad effettuare ulteriori pagamenti in favore di Finlombarda e non abbia alcun ulteriore diritto ai sensi del presente Accordo, anche in conseguenza del pagamento da parte di Regione Lombardia, ai sensi della Garanzia, di un ammontare pari all'Importo Massimo Escutibile.

13. REFERENTI DELL'ACCORDO

Regione Lombardia individua quale proprio referente dell'Accordo il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Rete Territoriale".

Finlombarda individua quale proprio referente dell'Accordo il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Strutturazione prodotti di Intermediazione.

14. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, salvo quanto diversamente stabilito, e dovranno essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- (i) se a Regione Lombardia:

Regione Lombardia

PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it

Contatto: dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Rete Territoriale"

- (ii) se a Finlombarda:

Finlombarda S.p.A.

PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

Contatto: Responsabile pro-tempore dell'Ufficio strutturazione prodotti di Intermediazione.

15. CERTIFICAZIONI E DETERMINAZIONI

Tutte le certificazioni o determinazioni di Regione Lombardia o di Finlombarda in merito a un tasso o un importo di cui al presente Accordo, sono, in assenza di un errore manifesto, prova conclusiva delle questioni a cui tali certificazioni / determinazioni afferiscono.

16. INVALIDITÀ PARZIALE

La circostanza che, in qualsiasi momento, una disposizione del presente Accordo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Accordo, ai sensi della legge applicabile in qualsiasi giurisdizione.

17. CESSIONE

17.1. Cessioni da parte di Finlombarda

Finlombarda non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Regione Lombardia. Il presente divieto si applica ad ogni tipologia di cessione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni volontarie, cessioni automatiche e cessioni generali derivanti da un trasferimento dei Finanziamenti o, ferme restando le disposizioni di legge applicabili, ogni trasferimento ai sensi di un consolidamento o concentrazione, fusione o trasferimento di tutti (o, sostanzialmente, di tutti) i beni di Finlombarda ad un altro ente.

17.2. Cessioni da parte del Garante

Regione Lombardia non potrà cedere o trasferire tutti o alcuni dei propri diritti o delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Finlombarda.

18. MODIFICHE

Nessun termine del presente Accordo potrà essere modificato o rinunciato senza il consenso in forma scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna Parte.

In deroga al paragrafo che precede del presente Articolo 18 (*Modifiche*), i modelli presenti negli Allegati possono essere modificati con l'accordo delle Parti espresso via PEC.

19. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

Regione Lombardia e Finlombarda sono responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a fronte del presente Accordo. Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti di Finlombarda è competenza della Giunta Regionale.

In deroga a qualsiasi altra previsione del presente Accordo, Finlombarda dovrà indennizzare e tenere indenne Regione Lombardia, a semplice richiesta di quest'ultima, da qualsiasi perdita, costo, responsabilità in cui Regione Lombardia sia incorsa, relativamente al presente Accordo, in conseguenza diretta o indiretta di una violazione da parte di Finlombarda dei propri impegni o delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Accordo, salvo che non siano state causate direttamente da negligenza o colpa di Regione Lombardia.

20. LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1. Legge Applicabile

Il presente Accordo, e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante da o relativa allo stesso, sarà regolato dalla Legge italiana e dovrà essere interpretato in base alla medesima.

20.2. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e Finlombarda, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora Finlombarda abbia pretese da far valere notificherà domanda alla Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

20.3. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'incarico si rinvia a quanto stabilito dalla Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda sottoscritta in data 9 gennaio 2019.

FIRME

Per Regione Lombardia		
Manuela Giaretta		
Per Finlombarda		
Giovanni Rallo		

Documento firmato digitalmente secondo le disposizioni vigenti

ALLEGATO 1 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI INCLUSIONE

NDG FL	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Codice fiscale	
Codice ATECO primario	
Addetti	
Fatturato	
Attivo di bilancio	
Procedura cui è sottoposta	
Data di sottoscrizione del piano	
Data di delibera del Finanziamento	
Rating FL	
Data stipula Contratto Finanziamento	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo del Finanziamento	
Tasso Garanzia	
Importo Garantito	
Volume Effettivo del Portafoglio (incluso il Finanziamento oggetto della presente Comunicazione di Inclusione)	

ALLEGATO 2 - MODELLO DI RELAZIONE TRIMESTRALE

Finanziamenti garantiti inclusi nel Portafoglio

[illegible]

Finanziamenti esclusi dal Portafoglio

NDG FL	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	VALORE INIZIALE DEL MUTUO	DEBITO RESIDUO	DATA SCADENZA MUTUO	DATA DI INCLUSIONE	DATA DI COMUNICAZIONE ESCLUSIONE

Garanzie escusse

[illegible]

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE**Oggetto: Comunicazione di Esclusione**

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione datata [●], con la presente vi comunichiamo che il/i seguente/i Finanziamento/i è/sono escluso/i dal Portafoglio:

[descrizione dei Finanziamenti] ("**Finanziamenti Esclusi**") in quanto [motivazione]

e, ai sensi dell'Articolo 5.2 dell'Accordo di Garanzia (*Procedimento di Esclusione*), vi informiamo che il Finanziamento/i Escluso/i è escluso dal beneficio della Garanzia.

[ulteriori istruzioni da inserirsi]

ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA DI ESCUSSIONE

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Inclusione	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del Finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Tasso Garanzia	
Importo Garantito	
Tipologia di Inadempimento	
Data dell'Inadempimento	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	

Note: [descrivere brevemente l'Inadempimento e le azioni messe in atto da parte di Finlombarda in seguito all'Inadempimento]

ALLEGATO 5 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI RECUPERO PERDITA

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di Inclusione	
Importo del Finanziamento	
Tasso Garanzia	
Valore del Finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Importo Garantito	
Data dell'Inadempimento	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	
Valore complessivo della Perdita recuperato da Finlombarda	
Data di recupero Perdita	

ALLEGATO 6 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI AGGIUSTAMENTO

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Inclusione	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del Finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Tasso Garanzia	
Importo Garantito	